

ID 4562 - CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DEL LEVANTE METROPOLITANO NELL'AREA DELLA COLMATA DI CHIAVARI

Data del documento: 27.04.2023

ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > unico grado

Domanda n. 1 del 22/03/2023

Il link <https://docvia.regione.liguria.it/paur/U411> non sembra funzionare. Dove posso trovare ulteriori informazioni o disegni del progetto del depuratore approvato dalla Regione?

Si conferma la funzionalità del LINK contenuto nel bando all'Art. 1 relativo al progetto del depuratore approvato da Regione Liguria, nel seguente periodo:

"La proposta ideativa, inoltre, dovrà tenere conto della imminente realizzazione del nuovo depuratore comprensoriale approvato dalla Regione con provvedimento PAUR n. 5217 del 22/08/2022, raccordandosi con esso, consultabile all'indirizzo <https://docvia.regione.liguria.it/paur/U411>."

Si conferma pertanto la validità del seguente indirizzo
<https://docvia.regione.liguria.it/paur/U411>

Si comunica inoltre che il link al video contenuto a pag. 20 nell'allegato G del bando risulta – per mero errore materiale- errato. Il link corretto è il seguente:
https://youtu.be/szKVuMq_56l

Domanda n. 2 del 23/03/2023

L'operatore che non ha partecipato alla stesura del bando di concorso di idee e dei documenti allegati, e non ha alcun rapporto di collaborazione con l'Ente Banditore Città Metropolitana di Genova ma ha assistito il Comune di Chiavari nello studio di prefattibilità tecnico-economica e paesaggistica delle aree di Colmata, al fine di integrare ed armonizzare la progettazione del realizzando nuovo depuratore, può partecipare al concorso di progettazione in oggetto?

Visto l'art. 4 del bando rubricato "Cause di incompatibilità e motivi di esclusione", il quale al punto n. 2 dispone che " Non possono partecipare al concorso pena l'esclusione coloro che potrebbero risultare favoriti a causa dell'esecuzione di prestazioni preliminari rilevanti ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione del Bando e dei suoi allegati o nella realizzazione del Concorso", si ritiene che non sia ammessa la partecipazione.

Domanda n. 3 del 30/03/2023

Gli indici relativi alle scuole tecniche come da DM 18/12/75 sono nettamente differenti da quanto descritto nei documenti concorsuali, sembrano essere addirittura il doppio di quanto normato.

Ciò comporta una serie di attribuzioni per superfici funzionali assolutamente sproporzionate rispetto sia agli indici normati che rispetto l'uso ad essi preposto in particolare per tutte le "Attività" al di fuori delle "Attività didattiche" alla voce attività normali che sono esattamente come normato dagli indici.

A quali indici devi fare riferimento: agli indici del DM del 1975 o a nuove interpretazioni ?

Trattandosi di un polo scolastico di nuova edificazione, il DM del 18/12/1975 deve essere applicato integralmente.

Nelle ipotesi di dimensionamento di cui alla documentazione di gara, che hanno carattere meramente indicativo, si è tenuto conto della necessità di rispettare quanto previsto dal DM (che impone dei valori minimi di spazi da rispettare per legge), nonché della volontà di creare un polo aperto alla città, le cui proposte ideative sono oggetto del presente bando (come peraltro espressamente citato al paragrafo 2 delle Specifiche tecniche preliminari: Stima degli spazi - stima della superficie lorda dell'edificio).

Domanda n. 4 del 30/03/2023

Non sono riuscito a collegare il seguente indirizzo <https://docvia.regione.liguria.it/paur/U411> pertanto non ho potuto visionare la proposta progetto del depuratore

Grazie

SI RIPORTA QUANTO GIA' COMUNICATO NELLE NEWS NEL LINK "ANTICIPAZIONE RISPOSTA 24 MARZO 2023: Domanda n. 1 del 22/03/2023"

Si conferma la funzionalità del LINK contenuto nel bando all'Art. 1 relativo al progetto del depuratore approvato da Regione Liguria, nel seguente periodo:

"La proposta ideativa, inoltre, dovrà tenere conto della imminente realizzazione del nuovo depuratore comprensoriale approvato dalla Regione con provvedimento PAUR n. 5217 del 22/08/2022, raccordandosi con esso, consultabile all'indirizzo <https://docvia.regione.liguria.it/paur/U411>."

Si conferma pertanto la validità del seguente indirizzo

<https://docvia.regione.liguria.it/paur/U411>

Si comunica inoltre che il link al video contenuto a pag. 20 nell'allegato G del bando risulta – per mero errore materiale- errato. Il link corretto è il seguente:
https://youtu.be/szKVuMq_56l

Domanda n. 5 del 03/04/2023

DI NUOVO NON POSSIAMO ACCEDERE

<https://docvia.regione.liguria.it/paur/U411>

NON RISPONDE

C'È UN ALTRO MODO PER VEDERE IL DOCUMENTO?

GRAZIE

Buongiorno,

le difficoltà temporanee di accesso dipendono dalla quantità di utenti che cercano di collegarsi. E' consigliabile ripetere il tentativo di collegamento.

Domanda n. 6 del 04/04/2023

I requisiti richiesti nelle capacità tecniche professionali, come ad esempio l'avvenuto espletamento di lavori di architettura in cat. E.10 per un importo opere di €15.000.000, devono essere ricoperti esclusivamente dal mandatario o eventualmente dal raggruppamento costituendo nel suo insieme?

Ricordato che solo nel caso in cui l'Ente banditore dovesse procedere ad ulteriori sviluppi e previo reperimento delle risorse economiche necessarie, verrà affidato al vincitore del concorso l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa a tutte le opere contenute nell'area di intervento, in relazione al quesito posto si riporta quanto indicato nel bando di gara al punto 21. relativamente ai servizi "di punta":

- si richiede "la dimostrazione dell'avvenuto svolgimento di due servizi "di punta" di ingegneria e architettura negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando con le seguenti caratteristiche: per le categorie E10 e S03 due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,50 volte il valore riportato nella soprastante tabella "

- "In caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto dall'operatore economico che riveste la qualità di mandatario.

Rispettate le condizioni sopra indicate il requisito complessivo in E.10 può essere ricoperto dal costituendo raggruppamento nel suo insieme anche in conformità alle LINEE GUIDA ANAC N. 1 punto 2.2.3., ferma restando la distinzione fra raggruppamento orizzontale e verticale.

Domanda n. 7 del 04/04/2023

Nei requisiti tecnici professionali viene richiesta dimostrazione di avvenuto espletamento di servizi di architettura in categoria E.10 "Poli scolastici". Trattandosi di un concorso di idee per la realizzazione di una scuola secondaria, è possibile dimostrare la propria capacità tecnica e professionale con servizi svolti anche in categoria E.09?

Ricordato che solo nel caso in cui l'Ente banditore dovesse procedere ad ulteriori sviluppi e previo reperimento delle risorse economiche necessarie, verrà affidato al vincitore del concorso l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa a tutte le opere contenute nell'area di intervento e richiesto allo stesso la comprova dei requisiti, in relazione al quesito posto, si ricorda che come indicato nel bando di concorso di idee "Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria "Edilizia" (E.10) e "Strutture" (S.03) le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare".

Richiamato inoltre il D.M. 17/06/2016 art. 8 e le LINEE GUIDA ANAC N.1 punto V. Classi, categorie e tariffe professionali, poiché la categoria E.09 ha un grado di complessità pari a 1,15 inferiore a quello della categoria E.10 pari a 1,20 non è possibile dimostrare il possesso dei requisiti richiesti in categoria E.10 con servizi svolti in E.09.

Domanda n. 8 del 04/04/2023

Secondo il DM 18/12/1975 la dimensione massima di un edificio scolastico è di 60 classi mentre la richiesta è di realizzare un polo che ne conta 70. Prevedete di dividere il volume in più edifici scolastici? Come si devono dimensionare i cinque istituti tecnici in base al numero totale di classi? Quante classi per ogni istituto?

La eventuale suddivisione in più volumi del plesso scolastico è a discrezione del progettista; in ogni caso devono essere rispettati i requisiti minimi di spazio previsti dal DM 18/12/75.

Domanda n. 9 del 04/04/2023

Buongiorno, c'è una differenza nell'indicare il numero parcheggi da ricollocare: tra l'Allegato F. (350 p.a.) e l'Allegato B. (330 p.a.). Quale è il valore corretto? Grazie

Nell'Allegato B si citano 330 parcheggi come numero minimo; il dato contenuto nell'allegato F non è in contrapposizione, in quanto vuole essere un valore indicativo. Pertanto si tenga presente il valore minimo, se fossero di più ancora meglio.

Domanda n. 10 del 04/04/2023

E' possibile che un architetto cittadino Extra-UE possa iscriversi al concorso come membro del gruppo di progettazione?

Il bando di concorso riprende la normativa oggi vigente (che applica le direttive europee) l'art. 49 del D.Lgs 50/2016 e l'art. 1 comma b del Decreto 263/2016, in cui è necessario essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Inoltre sempre ai sensi della normativa degli appalti è possibile la partecipazione per gli operatori economici degli Stati extra UE firmatari degli accordi internazionali di cui all'art. 49 del D.Lgs 50/2016.

In caso l'operatore fosse stabilito in Stati non rientranti tra i firmatari dell'accordo dovrebbe ottenere il riconoscimento del titolo di Architetto secondo le modalità indicate dal ministero dell'Università e della ricerca <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/laureati-e-accesso-alle-professioni/libera-circolazione-dei>, al fine di partecipare al concorso come progettista o capogruppo.

Il concorrente extra ue, anche se il titolo professionale non è stato riconosciuto, può comunque già partecipare al concorso come consulente e collaboratore. Infatti il bando al punto 3. "Soggetti ammessi al concorso" prevede che i partecipanti al concorso, singoli o in raggruppamento, potranno avvalersi di consulenti e collaboratori, anche se non iscritti agli Ordini o Registri professionali.

Domanda n. 11 del 04/04/2023

Tra la zona del porto e l'area di parcheggio del depuratore è presente uno spazio aperto trapezoidale allo stesso livello della banchina. Nel PUC - NTA 2021 si indica tale area come verde pubblico, mentre nella struttura del PUC è destinata a Cantieri ad uso del porto (ARI-CPT). Qual è la destinazione futura di tale area? E' possibile suggerire una destinazione a supporto dell'area di concorso?

Nella struttura del PUC di Chiavari (PUC 2020, Aggiornato 2023 - tavola STR01) tale spazio viene qualificato come "Ambito di riqualificazione dei cantieri a servizio del porto turistico navale" (art. 40.10 delle norme tecniche di attuazione). In tale ambito, destinato alle attività di manutenzione e carpenteria navale, le norme del PUC individuano gli interventi ammissibili nei seguenti termini: "Ai fini di contenere gli impatti ambientali e conseguire standard prestazionali necessari allo svolgimento delle attività sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene ambientale, è ammessa la copertura dell'area e la sistemazione delle superfici soprastanti in maniera integrata alle sistemazioni degli spazi aperti del Distretto di Trasformazione di Colmata Lido, quali l'impiego di dette superfici per la realizzazione di aree verdi pensili e percorsi ciclopedonali. Tale copertura è ammessa dimensionata per altezza ed estensione nella misura necessaria allo svolgimento ottimale delle lavorazioni."

Le indicazioni contenute nelle norme di attuazione del PUC con riferimento allo "Schema di organizzazione volumetrica - Disegno di suolo indicativo" (art.42.6, pag. 272 e pag.275) del distretto di trasformazione della Colmata, che individuano in tale spazio un'area a verde pubblico, hanno comunque valore indicativo.

La proposta ideativa, nell'ambito del masterplan, può pertanto suggerire una destinazione a supporto dell'area di concorso, anche se lo spazio in questione non è ricompreso nell'area di intervento indicata nel bando e individuata con linea di colore blu nell'allegata planimetria (allegato D).

Domanda n. 12 del 04/04/2023

Il DM 18/12/1975 suggerisce di realizzare scuole secondarie fino a 3 piani mentre nell'allegato F. si indica un massimo di 2. L'indicazione sul numero di piani è perentoria o a discrezione del progettista? Tale questione si estende anche alle altre indicazioni, come l'impronta a terra dell'edificio e gli indici di mq/alunno. Sono tutti valori che possono essere variati?

Tutte le indicazioni fornite all'allegato F vogliono essere meramente indicative, pertanto:

- L'indicazione sul numero dei piani è legata alla volontà di creare un edificio che, dovendo collocarsi tra gli edifici già esistenti e il mare in un'area al momento sgombra da edifici, non risulti eccessivamente impattante e si armonizzi con le aree circostanti al meglio; si tratta comunque di un suggerimento e non di una indicazione perentoria

- Tutti gli altri dati dimensionali (es. l'impronta a terra dell'edificio, indici mq/alunno, ...) sono valori indicativi per fornire una stima dell'ordine di grandezza degli spazi necessari, per cui possono essere variati a discrezione del progettista, ma sempre nel rispetto dei minimi previsti dal DM 18/12/75

Domanda n. 13 del 04/04/2023

Anche in previsione dell'inserimento dell'impianto scolastico il campo da calcio regolamentare esistente deve essere mantenuto tale e quale ed eventualmente ricollocato? E' possibile realizzare campi più piccoli per altri sport e/o inserire ad esempio un anello di atletica?

L'idea da presentare è libera e a discrezione del progettista; pertanto, il campo esistente può essere mantenuto, oppure eliminato/ricollocato/modificato nelle forme e dimensioni. Le altre dotazioni sportive, a servizio della scuola e della cittadinanza, sono anch'esse a discrezione del progettista, a patto di rispettare comunque le richieste del DM 18/12/75

Domanda n. 14 del 04/04/2023

Gli eventuali servizi aggiuntivi quali ad esempio ristoranti, sedi di associazioni sportive, che caratteristiche dimensionali devono avere? L'importo dei lavori di riferimento comprende anche la realizzazione di queste strutture? Nel computo metrico estimativo preliminare dovranno essere indicate a parte?

Le caratteristiche dimensionali dei servizi aggiuntivi sono a discrezione del progettista, a patto di riuscire a rispettare tutti i requisiti dimensionali minimi previsti per il polo scolastico in base al DM 18/12/1975.

Domanda n. 15 del 04/04/2023

Leggendo il bando e guardando il progetto del depuratore vorrei capire se si deve integrare la progettazione del nuovo polo scolastico con il parcheggio (da progetto del depuratore) oppure se fosse possibile posizionare il campo da calcio richiesto al di sopra del garage coperto.

Inoltre in riferimento alla progettazione delle Opere Esterne, sarebbe possibile integrare l'area superiore al parcheggio coperto (da progetto del depuratore) nel disegno del Masterplan?

Grazie

Come indicato nell'Allegato F, paragrafo 5: "La porzione di area di intervento interessata dal progetto approvato del depuratore comprensoriale, delimitato con linea rossa (in figura 4), prevede la realizzazione di un parcheggio di interscambio interrato; pertanto l'idea progettuale dovrà proporre una sistemazione di superficie sulla copertura dello parcheggio interrato stesso". Alla luce di ciò, si conferma la possibilità di inserire il campo da calcio e/o eventualmente altre funzioni a discrezione del progettista al di sopra del garage coperto, compatibilmente con la presenza del sottostante parcheggio interrato.

Domanda n. 16 del 05/04/2023

Buongiorno, vorremmo sapere se la partecipazione è consentita ad una società di professionisti del Regno Unito (UK).

Se consentita, può la suddetta società essere capogruppo nel caso di RTP?

Oltre a quanto previsto nell'art. 3 del bando di concorso e approfondito nella faq n. 10 del 04/04/2023, si comunica che per i cittadini della Gran Bretagna - fermo restando le disposizioni delle Linee Guida " Il riconoscimento nell'Unione Europea delle qualifiche professionali acquisite nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord" occorre il riconoscimento dell'abilitazione mediante decreto MUR. - <https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/qualifiche-uk/>

Relativamente alla partecipazione di una società di professionisti del Regno Unito al Concorso di idee – tenuto conto:

- dell'Accordo multilaterale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sugli appalti pubblici (APP oppure Agreement on Government Procurement o GPA), espressamente richiamato dall'art. 49 d.lgs. n. 50/2016 recante «condizioni relative all'APP ed altri accordi internazionali», che prescrive di applicare ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari dell'APP, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle imprese italiane ai sensi del d.lgs. n. 50/2016

- e dell'Accordo di cooperazione in materia di appalti pubblici tra Unione Europea e Regno Unito (pubblicato sulla G.U. dell'UE n. 444 del 31 dicembre 2020, applicato in via provvisoria dall'1 gennaio 2021; pubblicato nella sua versione definitiva il 30 aprile 2021, sulla G.U. dell'UE n. 149/2021 ed entrato in vigore l'1 maggio 2021), che «al titolo IV, contiene una disciplina specifica per la reciprocità negli appalti pubblici, riservano ai beni, ai servizi ed ai fornitori del Regno Unito un trattamento non meno favorevole di quello accordato dall'Unione europea ai propri fornitori»;

per effetto di quanto previsto da tali trattati, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad applicare anche agli operatori economici del Regno Unito un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle imprese italiane.

Considerato che per gli appalti sotto soglia le stazioni appaltanti possono discrezionalmente prevedere nell'ambito della lex specialis eventuali cause escludenti la partecipazione di imprese con sede in Paesi terzi e tenuto conto che nel testo del bando di concorso nulla è previsto in merito – si comunica che è possibile la partecipazione dell'operatore all'interno del raggruppamento a prescindere dal ruolo assunto.

Domanda n. 17 del 05/04/2023

Il requisito di avere la presenza di un "professionista laureato abilitato da meno di 5anni" si applica solo nel caso di raggruppamenti o anche nel caso di partecipazione singola (una società di progettazione)?

La presenza del giovane professionista laureato abilitato da meno di 5 anni è richiesta per i soli raggruppamenti temporanei come da art. 4 del Decreto Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti - 2 dicembre 2016, n. 263 e come previsto al punto 3. del Bando di concorso di idee.

Domanda n. 18 del 05/04/2023

Il quadro esigenziale richiede la realizzazione di 330 posti auto interrati. Si intendono in aggiunta a quelli dell'autorimessa pluripiano del presente nel progetto del depuratore?

Sì, i 330 posti auto interrati sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli inclusi nel progetto del depuratore, in quanto necessari per ricollocare i parcheggi ad oggi presenti nell'area in cui è prevista la realizzazione del polo scolastico.

Domanda n. 19 del 05/04/2023

Nel quadro esigenziale si legge una superficie di area 47000 mq si intende superficie del lotto di intervento o superficie coperta? Applicando gli indici contenuti delle tabelle del DM 18/12/1975 le superfici coperte richieste sono nettamente inferiori (superficie netta circa 12 000 mq)

I 47000 mq indicati si riferiscono all' ampiezza complessiva dell'area da destinare all'intervento del polo scolastico (e dunque non solo alla superficie coperta), in base a quanto richiesto dal DM 18/12/1975.

Domanda n. 20 del 06/04/2023

HO IL MIO UFFICIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IN SPAGNA.

HO UN TITOLO DI ARCHITETTO ARGENTINO ABILITATO.

IN TRE MESI HO APPROVATO IL TITOLO A LAVORARE IN SPAGNA. A TALI CONDIZIONI POSSO PARTECIPARE COME AUTORE?

QUALI SAREBBERO LE POSSIBILI OPZIONI DI PARTECIPAZIONE IN QUESTO CASO? GRAZIE MILLE

Si rimanda a quanto previsto nell'art. 3 del bando di concorso e approfondito nella faq n. 10 del 04/04/2023 e in aggiunta si comunica che:

Per i cittadini EXTRA UE la verifica del titolo di studio conseguito e il riconoscimento dell'abilitazione professionale seguono le norme e le procedure nazionali. In particolare per l'Argentina l'ordinamento italiano prevede due esami aggiuntivi per gli Architetti e il decreto MUR di riconoscimento dell'abilitazione professionale. L'eventuale abilitazione ottenuta in uno Stato membro UE non comporta automatismi per il riconoscimento in Italia, si veda quanto previsto dal ministero dell'Università e della ricerca <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/laureati-e-accesso-alle-professioni/libera-circolazione-dei>

Resta ferma la possibilità dei professionisti di partecipare alle gare per servizi di ingegneria e architettura come collaboratori e consulenti in attesa del riconoscimento con Decreto Mur dei titoli di abilitazione.

Da ultimo si rileva che non tutti gli operatori economici del mondo hanno diritto ad accedere ai mercati degli appalti dell'UE, ma soltanto gli operatori contemplati da accordi commerciali multilaterali o bilaterali hanno un accesso garantito ai mercati degli appalti dell'UE, come previsto all'art. 49 del D.Lgs 50/2016. Si rimanda in merito alla Comunicazione Della Commissione Europea - Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02)

Domanda n. 21 del 11/04/2023

HO IL MIO UFFICIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA IN SPAGNA.

HO UN CERTIFICATO DI ARCHITETTO ARGENTINO CON LICENZA.

IN TRE MESI avrò un titolo approvato PER LAVORARE IN SPAGNA. A QUESTE CONDIZIONI POSSO PARTECIPARE COME AUTORE?

QUALI SAREBBERO LE POSSIBILI OPZIONI DI PARTECIPAZIONE IN QUESTO CASO? GRAZIE

Si rimanda alla risposta fornita per la domanda n. 20

Domanda n. 22 del 12/04/2023

<https://docvia.regione.liguria.it/paur/U411>

non possiamo accedere, c'è un altro modo? Grazie

In merito si rimanda al riscontro fornito per la Domanda n. 1 del 22/03/2023 e la Domanda n. 4 del 30/03/2023

Domanda n. 23 del 12/04/2023

Essendo un concorso "internazionale", siamo autorizzati a partecipare come autori, essendo di paesi latinoamericani? O dobbiamo associarci con un architetto dell'Unione Europea?

Si segnala che è stato riscontrato alla domanda n. 20 del 6 aprile 2023 di argomento similare.

In ogni caso si rimanda a quanto previsto nell'art. 3 del bando di concorso e approfondito nella faq n. 10 del 04/04/2023:

Per i cittadini EXTRA UE la verifica del titolo di studio conseguito e il riconoscimento dell'abilitazione professionale seguono le norme e le procedure nazionali. In particolare per l'Argentina e per i Paesi del Centro e Sud America i titoli di formazione conseguiti sono anche abilitanti ma, rispetto all'ordinamento italiano risultano carenti, per il riconoscimento come Architetto, in almeno due materie (Restauro e Tecnica delle Costruzioni) (Viene inoltre valutata anche l'attività professionale svolta); la formazione risulta invece sufficiente per il riconoscimento come Architetto Junior per la pratica di costruzioni civili semplici o collaborazioni senza firma di progetti

L'ordinamento italiano prevede due esami aggiuntivi per gli Architetti e il decreto MUR di riconoscimento dell'abilitazione professionale. L'eventuale abilitazione ottenuta in uno Stato membro UE non comporta automatismi per il riconoscimento in Italia, si veda quanto previsto dal ministero dell'Università e della ricerca <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/laureati-e-accesso-alle-professioni/libera-circolazione-dei>

Resta ferma la possibilità dei professionisti di partecipare alle gare per servizi di ingegneria e architettura come collaboratori e consulenti in attesa del riconoscimento con Decreto Mur dei titoli di abilitazione.

Da ultimo si rileva che non tutti gli operatori economici del mondo hanno diritto ad accedere ai mercati degli appalti dell'UE, ma soltanto gli operatori contemplati da accordi commerciali multilaterali o bilaterali hanno un accesso garantito ai mercati degli appalti dell'UE, come previsto all'art. 49 del D.Lgs 50/2016. Si rimanda in merito alla Comunicazione Della Commissione Europea - Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02)

Domanda n. 24 del 12/04/2023

Si chiede alla Stazione appaltante di specificare i requisiti del soggetto che sarà incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche (es. architetto/ingegnere, iscrizione albo professionale italiano/UE/extra UE) e se, in caso di RTP, il soggetto debba necessariamente essere espresso dalla capogruppo mandataria.

La persona fisica incaricata della integrazione delle prestazioni specialistiche prevista dall'art. 24 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 deve come ogni altra figura incaricata della progettazione possedere il titolo di studio l'iscrizione al competente ordine professionale. Può essere sia ingegnere che architetto. Non è indispensabile che sia espresso dalla capogruppo mandataria in caso di raggruppamento.

Tuttavia relativamente alla iscrizione all'albo professionale italiano/UE/Extra UE si rimanda ai riscontri delle domande n. 10, 20 e 23 e in particolare si ricorda che per esercitare in Italia la professione occorre il riconoscimento del titolo professionale (abilitazione) ottenuta nel proprio paese di appartenenza, oltre al titolo di studio.

Il Ministero competente al riconoscimento del titolo professionale è il MUR Ministero Università e Ricerca.

Per i cittadini europei, il titolo professionale conseguito nello Stato membro d'origine, per essere riconosciuto in modo automatico, dovrà essere presente nell'Allegato V 5.7.1. della Direttiva 2005/36/CE ; in tal modo sarà possibile il rilascio del Decreto di riconoscimento professionale.

Per i cittadini della Gran Bretagna - ferme restando le disposizioni delle Linee Guida " Il riconoscimento nell'Unione Europea delle qualifiche professionali acquisite nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord" occorre il riconoscimento mediante decreto MUR.- <https://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/qualifiche-uk/>
Per i cittadini EXTRA UE è necessaria la verifica che il titolo di studio conseguito e il riconoscimento dell'abilitazione professionale seguano le norme e le procedure nazionali. Generalmente per l'Argentina e per i Paesi del Centro e Sud America i titoli di formazione conseguiti sono anche abilitanti ma, rispetto all'ordinamento italiano risultano carenti, per il riconoscimento come Architetto, in almeno due materie (Restauro e Tecnica delle Costruzioni) (Viene inoltre valutata anche l'attività professionale svolta); la formazione risulta invece sufficiente per il riconoscimento come Architetto Junior per la pratica di costruzioni civili semplici o collaborazioni senza firma di progetti.

Domanda n. 25 del 12/04/2023

Si chiede alla Stazione appaltante di specificare la categoria prevalente tra quelle indicate per la definizione dei requisiti per l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica in modo da poter individuare, in caso di RTP, la capogruppo mandataria.

Premesso che le due categorie di progettazioni E.10 Poli Scolastici e S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato – verifiche strutturali relative – ponteggi, centinature e strutture provvisori di durata superiore ai due anni sono quelle con stima delle opere di riferimento di maggiore importo, la prestazione prevalente risulta essere il servizio di architettura e ingegneria in S.03

Domanda n. 26 del 12/04/2023

Si chiede alla Stazione appaltante di chiarire il budget per l'importo delle opere, in quanto a pag. 12 del Documento bando è individuato un valore complessivo di 47.600.000 € ripartito per classi e categorie DM 17/06/2016, mentre a pag. 13 dell'Allegato F è riportato un valore complessivo stimato di 39.325.000 €.

Il valore riportato nell'Allegato F come Stima del costo complessivo intervento è meramente indicativo ed è frutto delle ipotesi e stime che sono state fatte nell'allegato stesso.

L'importo riportato nel bando di gara e suddiviso per categorie è anch'esso indicativo, e finalizzato a fornire un ordine di grandezza del corrispettivo del servizio. Per tale stima si è partiti da quanto ottenuto dal calcolo dell'allegato F e si è ipotizzata una suddivisione per categorie, del tutto indicativa non essendo ancora presente il progetto, arrotondando per eccesso.

Detto questo, entrambe le cifre sono puramente indicative in quanto frutto di stime del tutto preliminari, il cui obiettivo è quello di poter fornire un valore di riferimento per le cifre in gioco. Ai fini del concorso di idee si richiede di presentare un'idea progettuale che possa rientrare ragionevolmente in una cifra di questo ordine di grandezza (40-50 milioni).

Domanda n. 27 del 12/04/2023

Si chiede alla Stazione appaltante se all'interno del budget debbano essere ricompresi i costi per le sistemazioni esterne a verde.

Sì, i costi per le sistemazioni esterne a verde devono essere ricompresi all'interno del budget.

Domanda n. 28 del 12/04/2023

Si chiede alla Stazione appaltante di specificare quali attività saranno richieste in caso di affidamento, al vincitore del concorso, del progetto di fattibilità tecnico-economica, con riferimento alle prestazioni di PROGETTAZIONE PRELIMINARE previste dal Codice degli appalti (Qbl.01, Qbl.02, ecc.).

Premesso quanto disposto dal punto 21 "AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA del bando di Concorso di idee, e che le future attività saranno discendenti dalla proposta ideativa, si comunica che le prestazioni previste per il PFTE sono quelle normate dal codice dei contratti e s.m.i.

Domanda n. 29 del 12/04/2023

Si chiede alla Stazione appaltante di specificare, in caso di RTP, quali requisiti debbano essere posseduti dalla capogruppo mandataria e quali dai mandanti. Nello specifico, a pagina 12 del Bando, risulta poco chiara la frase "In caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto dall'operatore economico che riveste la qualità di mandatario.", poiché non è specificato a quale tra i requisiti richiesti si faccia riferimento.

Ricordato che solo nel caso in cui l'Ente banditore dovesse procedere ad ulteriori sviluppi e previo reperimento delle risorse economiche necessarie, verrà affidato al vincitore del concorso l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa a tutte le opere contenute nell'area di intervento, in relazione al quesito posto, si riporta quanto indicato nel bando di gara al punto 21.:

- relativamente ai servizi "di punta" si richiede "la dimostrazione dell'avvenuto svolgimento di due servizi di ingegneria e architettura negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando con le seguenti caratteristiche: per le categorie E10 e S03 due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,50 volte il valore riportato nella soprastante tabella ", precisando che il periodo "In caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto dall'operatore economico che riveste la qualità di mandatario." è riferito alla dimostrazione dell'avvenuto svolgimento di due servizi "di punta".

Rispettate le condizioni sopra indicate il requisito complessivo può essere ricoperto dal costituendo raggruppamento nel suo insieme anche in conformità alle LINEE GUIDA ANAC N. 1 punto 2.2.3., ferma restando la distinzione fra raggruppamento orizzontale e verticale.

I requisiti speciali saranno oggetto di verifica e dovranno essere dimostrati e prima dell'affidamento dell'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa alle opere riferite all'area di intervento.

Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di cui al periodo precedente, oltre alla possibilità di ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può costituire, ai sensi dell'articolo 152, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al concorso, presentando all'atto della partecipazione al concorso espresso impegno in tal senso.

Domanda n. 30 del 13/04/2023

Vorremmo chiedere un ulteriore chiarimento riguardo alla partecipazione di una società del Regno Unito. La risposta alla domanda 10 chiarisce che per i paesi firmatari dell'AAP (tra cui il Regno Unito) non è necessario il riconoscimento tramite modalità MUR. Tuttavia, la risposta alla domanda 16 chiede ai partecipanti del Regno Unito il riconoscimento tramite modalità MUR. Si prega di chiarire gli esatti requisiti per la partecipazione al concorso di una società del Regno Unito (non iscritta ad un albo europeo) come progettista parte di un RTP.

Visti i riscontri dei due quesiti n. 10 e n. 26 di cui si conferma la loro non contraddittorietà, si precisa che:

- 1) ai fini di poter svolgere il ruolo di progettista da parte di un professionista appartenente al Regno Unito (anche facente parte di società di progettazione) è necessario il riconoscimento dell'abilitazione mediante decreto MUR. – si veda il link <https://www.politicheeuropee.gov.it/attivita/riconoscimento-qualifiche-professionali/qualifiche-uk/>
- 2) ai fini della partecipazione alle gare di appalto da parte di una società del Regno Unito si rimanda a quanto dettagliato nel riscontro alla domanda n. 16

Domanda n. 31 del 14/04/2023

Per partecipare è necessario costituire un'unione temporanea d'impresa con un architetto italiano? Puoi rimediare più tardi, se vinci il concorso?

È possibile costituire un raggruppamento come previsto all'art. 3 del bando di concorso. I requisiti speciali di cui all'art.83 del Codice, dovranno essere dimostrati esclusivamente dal vincitore dopo la conclusione della procedura concorsuale e prima della eventuale procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei livelli successivi di progettazione e degli altri servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

Si veda inoltre quando già risposto alla FAQ n. 10 in merito all'abilitazione per l'esercizio della professione.

Per poter ricevere l'incarico previsto al punto 21 del bando di concorso i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e tecnica richiesti nel bando di concorso.

Domanda n. 32 del 16/04/2023

1. Si capisce, da alcune delle informazioni del bando e dai documenti richiesti dalla Busta Virtuale A (per esempio carta di identità), che i progettisti e capogruppo devono essere "persone individuali" (non società) ma che le società si possono "associare" ai progettisti. E' questa interpretazione corretta?

2. Se sì, quali sono i requisiti della società associata al progettista persona individuale?

2. Se si associa una società ad un progettista, "il concorrente" che deve rispondere ai requisiti dell'articolo 3 del bando, è tutta la società o il singolo progettista?

Possono partecipare al concorso di idee studi di professionisti associati, società di progettazione, sia professionisti singoli. In caso di eventuale affidamento del progetto di fattibilità tecnica economica per firmare il progetto è necessario che i professionisti inseriti come progettisti siano abilitati e come indicato all'art. 3 del bando di concorso sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i. e quindi tutti i soggetti elencati dalla lett. a) alla lett. f) del comma 1 di detto articolo.

Si riportano qui di seguito le istruzioni della piattaforma per la partecipazione come società di professionisti: <https://www.poloscolasticolevantemetropolitano.concorrimi.it/istruzioni#societa>

I requisiti dei soggetti che possono partecipare al concorso sono quelli generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e quelli di cui al DM MIT 2 dicembre 2016, n. 263 "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Come specificato sempre all'art. 3 del bando di concorso i requisiti speciali di cui all'art.83 del Codice, dovranno essere dimostrati esclusivamente dal vincitore dopo la conclusione della procedura concorsuale e prima della eventuale procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei livelli successivi di progettazione e degli altri servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

Domanda n. 33 del 16/04/2023

L'articolo 3 del bando riporta: "i concorrenti devono essere in possesso di adeguate competenze nei seguenti temi: architettura, ingegneria, paesaggio, pedagogia/sociologia, energia, acustica, antincendio, illuminotecnica, sicurezza, riqualificazione ambientale e verde urbano, mobilità sostenibile, processi partecipativi". Tuttavia, la Nota 2 del bando a pagina 13, chiarisce che: "collaboratori e consulenti esterni che non diverranno quindi concorrenti".

Pertanto, è necessario che tutti gli specialisti di cui all'articolo 3 (per esempio riqualificazione ambientale e pedagogia) siano "progettisti" e non solo "consulenti/collaboratori"?

Per fare un esempio: se volessimo partecipare come RTP (una società di architettura e una di ingegneria), possiamo, per tutte le altre discipline di cui all'articolo 3, fare ricorso a collaboratori/consulenti e non ad altri progettisti?

Dal combinato disposto degli artt. 3, relativa Nota 2 e 21 del bando di concorso di idee, nel confermare le competenze richieste si comunica che è possibile per un raggruppamento avvalersi di collaboratori/consulenti per esempio esperti in pedagogia/sociologia.

Si ricorda infine che ai partecipanti, per la partecipazione al concorso, non sono richiesti i requisiti speciali di cui all'art.83 del Codice, che dovranno essere dimostrati esclusivamente dal vincitore dopo la conclusione della procedura concorsuale e prima della eventuale procedura negoziata finalizzata all'affidamento dei livelli successivi di progettazione e degli altri servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, anche attraverso l'istituto dell'avvalimento o la costituzione di un raggruppamento temporaneo, secondo quanto stabilito rispettivamente dagli artt. 89 e 152, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Detti requisiti sono indicati all'art. 21 del bando di Concorso di idee.

Domanda n. 34 del 16/04/2023

1. In caso di vincita, i collaboratori e consulenti contribuiscono ai requisiti della tabella a pag. 12 (categorie e importi) al fine di dimostrare i requisiti necessari per l'affidamento dei successivi servizi?

2. Se no, e nel caso in cui il vincitore voglia quindi modificare l'RTP al fine di dimostrare i requisiti necessari per l'affidamento dei successivi servizi, può modificare il ruolo dei consulenti e collaboratori in "progettisti"?

I partecipanti al concorso, singoli o in raggruppamento, potranno avvalersi di consulenti e collaboratori, anche se non iscritti agli Ordini o Registri professionali.

Di ogni singolo consulente o collaboratore dovrà essere dichiarata la qualifica e la natura della consulenza o della collaborazione. Si veda la nota numero 2 al punto 3 del bando di concorso.

Considerato inoltre la conformazione all'interno degli studi professionali di consulenti e collaboratori iscritti agli Ordini professionali degli architetti e ingegneri, in riferimento al Decreto MIT - 2 dicembre 2016, n. 263, che prevede nell'organico per le società di professionisti e per le società di ingegneria "i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA"

e
il punto 2.2.2. Requisiti di partecipazione in particolare le lettere d) ed e) delle Linee Guida Anac n. 1 i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA
possono contribuire alla comprova dei requisiti.

In ogni caso è possibile, come indicato al punto 21 del bando di concorso: "Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di cui al periodo precedente, oltre alla possibilità di ricorrere all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., può costituire, ai sensi dell'articolo 152, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i., un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al concorso con altri soggetti, purché in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al concorso, presentando all'atto della partecipazione al concorso espresso impegno in tal senso.

Domanda n. 35 del 16/04/2023

Una parte dell'area gialla in Fig. 4 (allegato B) indicativamente destinata agli edifici scolastici, fa parte della fascia B di inondabilità. l'Art.15 del Piano di Bacino, comma 3, punto a) chiarisce alcune eccezioni per cui si potrebbe procedere alla nuova edificazione nell'area (per esempio in caso di parere favorevole dell'ufficio regionale competente).

Pertanto, si chiede all'Ente banditore di chiarire quali interventi siano possibili nella zona di Fascia B facente parte dell'area di concorso. Grazie.

Gli interventi sono fattibili nel rispetto dei vincoli di legge ed urbanistici gravanti sull'area in questione. Se per procedere a nuova edificazione è necessario richiedere pareri/autorizzazioni è bene tenerne conto nell'idea progettuale da presentare, ma l'argomento verrà trattato in dettaglio successivamente, nella fase dell'iter di progettazione a ciò prevista, nel caso in cui l'Ente banditore dovesse procedere ad ulteriori sviluppi e previo reperimento delle risorse economiche necessarie come indicato al punto 21. del bando di concorso.

Domanda n. 36 del 16/04/2023

Sono un architetto dipendente in uno studio di architettura. Posso essere il Legale Rappresentante dello studio?

Sono in possesso delle adeguate competenze solo in materia di architettura. Tuttavia, all'interno del mio studio ci sono altri professionisti che possono contribuire sulle altre discipline. Devono essere tutti iscritti ad un albo professionale? Sono tenuto a inserire i nomi di tutti questi professionisti come progettisti o possono inserire solo il mio nome e chiedere di partecipare come "società di professionisti?"

Premesso che non si conosce il suo rapporto di lavoro all'interno della società in quanto dipendente, si segnala che sono ammessi a partecipare al concorso i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e come dettagliato dall'art. 3 del bando di concorso.

Nel caso di studio associato di solito è l'accordo tra le parti a stabilire chi è il legale rappresentante di uno studio associato. Questi agirà in nome e per conto dell'associazione, e, se ci sarà da intraprendere una causa o da subire una, presentandosi in giudizio, sarà lui a rappresentare lo studio nella sua interezza.

Il Concorso è aperto agli Architetti e agli Ingegneri iscritti nei rispettivi Ordini professionali o nei Registri professionali dei paesi di appartenenza, abilitati all'esercizio della professione alla data di pubblicazione del presente Bando di Concorso, che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La partecipazione degli architetti junior e ingegneri junior è ammessa nei limiti di quanto previsto dall'art. 15 e seguenti ss. (per la professione di architetto) nonché dall'art 45 e seguenti ss. (per la professione di ingegnere) del D.P.R. 328/2001 e s.m.i.

Per firmare un progetto occorre essere iscritti all'albo professionale di riferimento. Pertanto ai fini della eventuale successiva verifica dei requisiti prevista dal punto 21 "AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA" del bando di concorso di idee è richiesta l'iscrizione all'albo professionale.

Domanda n. 37 del 16/04/2023

Ho superato l'esame di abilitazione professionale di Architetto in Italia. Tuttavia, non sono iscritto all'albo italiano, ma all'albo UK.

Posso partecipare come progettista?

Se no, posso iscrivermi adesso all'albo Italiano per partecipare come progettista?

Può partecipare come progettista nel caso si iscriva all'Ordine professionale italiano.

Il concorrente extra ue, anche se il titolo professionale non è stato riconosciuto, può comunque già partecipare al concorso come consulente e collaboratore. Infatti il bando al punto 3. "Soggetti ammessi al concorso" prevede che i partecipanti al concorso, singoli o in raggruppamento, potranno avvalersi di consulenti e collaboratori, anche se non iscritti agli Ordini o Registri professionali.

Nel caso di cittadino italiano che ha acquisito il titolo professionale in Italia e iscritto, a seguito di riconoscimento dello stesso, nell'Albo in UK, può già partecipare al concorso come consulente e collaboratore. Infatti il bando al punto 3. "Soggetti ammessi al concorso" prevede che i partecipanti al concorso, singoli o in raggruppamento, potranno avvalersi di consulenti e collaboratori, anche se non iscritti agli Ordini o Registri professionali.

Domanda n. 38 del 17/04/2023

Può confermare che gli elaborati devono essere in pdf separati ed ognuno massimo 20 MB? Esiste un layout di riferimento per le tavole del concorso?

Come indicato nel bando di concorso all'art. 10. La proposta ideativa richiesta per la partecipazione al concorso deve essere composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa e tecnica contenuta in un numero massimo di 10 facciate (font Arial 10 interlinea 1,5), in formato UNI A4 su file PDF orientata in senso verticale, che illustri i criteri guida anche attraverso schemi e immagini, delle scelte progettuali in relazione agli obiettivi previsti dal Bando e alle caratteristiche dell'intervento, nonché una stima sommaria dei costi per macro categorie di interventi.

2. Elaborati grafici: 3 (tre) in formato UNI A1 su file PDF orientate in senso orizzontale, con tecnica rappresentativa libera in bianco e nero o colori, stampa su una sola facciata, contenente la rappresentazione dell'idea progettuale, mediante schemi planimetrici, prospetti e sezioni in scala adeguata alla rappresentazione architettonica e di inquadramento urbanistico, schemi funzionali e rappresentazioni tridimensionali dell'idea progettuale.

Le tavole devono contenere:

Tav. 1 proposta di intervento a livello di master plan in scala adeguata;

Tav. 2 proposta di riorganizzazione dell'area di intervento, in scala adeguata;

Tav. 3 proposta relativa al plesso scolastico e funzioni connesse, in scala 1:500.

I file degli elaborati dovranno essere stampabili e non dovranno eccedere ciascuno la dimensione di 20MB.

Il codice alfanumerico (codice registrazione) che il sistema assegna ad ogni partecipante al momento della registrazione NON deve essere riportato sugli elaborati, pena l'esclusione.

Elaborati difformi dalle sopra citate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi (quali titoli, loghi, motti, ecc.) che potrebbero ricondurre alla paternità della proposta ideativa, comporteranno l'esclusione dal concorso.

I file devono essere, a pena di esclusione, anonimi sia nel contenuto sia nelle proprietà, come da specifiche presenti nel sito.

Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal bando e previsti dalla piattaforma.

Domanda n. 39 del 17/04/2023

Buongiorno, vorremmo chiedere se fosse possibile collocare la palestra in piano seminterrato. Grazie

La collocazione della palestra è libera e a discrezione del progettista, nel rispetto dei vincoli di legge

Domanda n. 40 del 17/04/2023

Buongiorno, al fine di soddisfare i requisiti di Capacità tecnica e professionale viene specificato che " Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria "Edilizia" (E.10) e "Strutture" (S.03) le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare." Perciò sono da considerare opere analoghe tutti i servizi ricadenti nella stessa categoria E.10 (che comprende anche Poliambulatori, ospedali, istituti di ricerca, etc...) o devono essere necessariamente relativi ad istituti scolastici?

Richiamato il D.M. 17/06/2016 art. 8 secondo cui "La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opere", le LINEE GUIDA ANAC N.1 punto V. Classi, categorie e tariffe professionali, Ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria "Edilizia" (E.10) e "Strutture" (S.03) le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.. Si ricorda invece che per le categorie impiantistiche occorre che i servizi presentati a comprova dei requisiti appartengano alla stessa categoria e destinazione funzionale e comunque che è necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità

Si ricorda infine che solo nel caso in cui l'Ente banditore dovesse procedere ad ulteriori sviluppi e previo reperimento delle risorse economiche necessarie, verrà affidato al vincitore del concorso l'incarico per la progettazione e richiesta la comprova dei requisiti speciali.

Domanda n. 41 del 18/04/2023

Abbiamo costituito un gruppo associato in unione temporanea d'impresa con un architetto italiano. Condividiamo quindi il carattere degli autori di design? Grazie
Al concorso di idee può partecipare un raggruppamento dove sono presenti consulenti o collaboratori non ancora titolari di abilitazione per l'esercizio della professione in Italia..
Resta quindi inteso che l'unitarietà del raggruppamento rileva, nell'ambito del presente concorso, ai soli fini della paternità delle proposte ideative e delle proposte progettuali che verranno presentate.

Si ricorda tuttavia quanto indicato al punto 21 "AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA" in ordine al successivo eventuale affidamento del PFTE.

Come indicato nell'art. 17 del bando di concorso la proprietà intellettuale e i diritti di copyright dei progetti presentati è degli autori concorrenti secondo le disposizioni di legge in merito ai diritti d'autore e ai diritti sulla proprietà intellettuale.

Domanda n. 42 del 20/04/2023

E' possibile partecipare al concorso di idee come architetto NON ITALIANO ma poi, se vieni premiato, solo allora formare un gruppo in partnership con un ARCHITETTO ITALIANO LICENZIATO per sviluppare le successive fasi del progetto?

In merito si rimanda a quanto riscontrato nelle FAQ n. 10 del 4 aprile 2023, n. 20 del 6 aprile 2023, n. 23 del 12 aprile 2023, n. 37 del 16 aprile 2023, precisando che la partecipazione al concorso di idee è possibile, se in possesso di titolo di studio e abilitazione del paese di appartenenza, ma che per firmare il progetto è necessario possedere il titolo di studio e l'abilitazione riconosciuta dallo Stato Italiano e pertanto si rimanda all'attenta lettura dei requisiti richiesti al punto 21 "AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA" del bando di concorso di idee.

Domanda n. 43 del 21/04/2023

Buongiorno,
in merito al progetto del depuratore, l'ultima versione ci risulta essere datata 06/06/2022, chiediamo conferma che non ci siano versioni più recenti.
Chiediamo inoltre quanto tale progetto sia da considerare attendibile e definitivo, specialmente in merito all'utilizzo dei materiali e al posizionamento delle vie di accesso carrabili e pedonali all'autorimessa.

Grazie
Cordiali saluti

La documentazione completa riferita al progetto del depuratore è contenuta nella cartella ad accesso libero indicata nel bando di concorso (<https://docvia.regione.liguria.it/paur/U411>).
Si conferma che gli elaborati del progetto definitivo approvato con provvedimento PAUR n. 5217 del 22/08/2022 sono disponibili nella cartella "PROGETTO AGGIORNATO AL 6-6-2022" e che la proposta ideativa deve raccordarsi con quanto previsto in tale progetto

Domanda n. 44 del 21/04/2023

L'area tratteggiata in rosso che comprende il progetto del depuratore può essere leggermente modificata per meglio mitigarla al nuovo progetto del plesso?
Esempio: la rampa ad est che confina con il lido deve essere mantenuta come da disegno del depuratore o può essere modificata-cancellata e/o diversamente progettata?

Non è molto chiaro il quadro esigenziale, ossia, alcuni servizi come sedi di associazioni sportive, nuova bocciofila, sede dei pescatori, ristoranti e bar...non hanno una metratura specifica di riferimento da prevedere. Inoltre, non è chiaro se esiste già una bocciofila nell'area di intervento e se ci sono già questi altri servizi e bisognerebbe semplicemente ridisegnarli o se sono spazi extra da creare. Si prega di dare maggiori specifiche in merito a queste aree. Sarebbe utile avere un parametro univoco di riferimento per tutti. Grazie.

No, non è possibile ridisegnare l'area che comprende il progetto del depuratore in quanto il progetto è già stato approvato. Pertanto, l'idea progettuale, dovendo essere realizzabile, deve attenersi al rispetto dei limiti/vincoli indicati in tale progetto.

Per quanto concerne i servizi (sedi di associazioni sportive, nuova bocciofila, sede dei pescatori, ristoranti e bar,...) non viene fornita la metratura in quanto in questa fase non è richiesto il rispetto di un requisito specifico in merito. L'idea progettuale dovrà tenere conto della necessità di collocare servizi a beneficio degli utenti del polo scolastico e della cittadinanza (quelli citati sono alcuni esempi), e la valutazione della metratura e la localizzazione da assegnare ad essi è libera e a discrezione del progettista. Inoltre, tali servizi devono essere pensati come in aggiunta a quelli già esistenti nell'area, ad eccezione della nuova bocciofila per la quale la proposta ideativa può ipotizzare una "ricollocazione" del servizio esistente, come indicato nell'allegato B - Linee strategiche (cap. 5 - Quadro esigenziale, pagina 13).

Domanda n. 45 del 25/04/2023

Non siamo ancora riusciti ad aprire o vedere i lavori dell'impianto di depurazione delle acque. Vorremmo e avremmo bisogno di sapere se è importante per l'elaborazione delle idee, se ciò che vediamo sui progetti sarebbe già sufficiente o se è importante (come pensiamo dovrebbe essere per il suo contatto diretto con il campo di gara), chiediamo nuovamente anche se si tratta di immagini jpg di detto progetto dell'impianto di Trattamento, visto che fino ad ora non abbiamo potuto vederlo.

In merito si rimanda al riscontro fornito per la Domanda n. 43 del 21/04/2023. Si precisa, inoltre, che tutta la documentazione progettuale relativa all'impianto di depurazione è in formato pdf e non in formato jpg.

Domanda n. 46 del 27/04/2023

Buongiorno, in relazione al file "All.D - Area di Intervento", vorremo avere, se possibile, le NTA di zona, in modo da poter valutare i distacchi dalla viabilità "Viale Tito Groppo" per la definizione di della sagoma e delle aree a parcheggio. Oltre a quanto, l'area definita "PRESUNTA CONTINUAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE A RACCORDO LIDO", va considerata come definitiva? Chiediamo in quanto, come si evince dall'allegato "All. F - Specifiche tecniche preliminari per il Polo Scolastico", l'impronta a terra dell'edificio deve essere di Mq.12.000, oltre a Mq. 3.800 per area minima da destinare a parcheggi, ma, l'area per la collocazione degli edifici scolastici risulta essere Mq. 15800, che sottraendo l'area dedicata alla viabilità pedonale, si riduce di circa Mq.1800. Possiamo prendere per i parcheggi anche l'area denominata "Area verde urbana e scolastica"?

Le norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Chiavari sono consultabili sul sito istituzionale della civica amministrazione al seguente indirizzo: https://trasparenza.comune.chiavari.ge.it/pagina742_pianificazione-e-governo-del-territorio.html

L'indicazione "PRESUNTA CONTINUAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE A RACCORDO LIDO" contenuta nell'allegato D - Area di intervento ha valore meramente indicativo e non vincolante. Come riportato nell'allegato B - Linee strategiche (capitolo 5. Quadro esigenziale), anche l'individuazione planimetrica delle aree denominate "area per la collocazione degli edifici scolastici" e "area verde urbana e scolastica" hanno valore meramente esemplificativo.

I parcheggi previsti dal DM 18/12/1975 e di pertinenza della scuola potranno essere realizzati in superficie oppure collocati in una autorimessa interrata. In aggiunta a tali parcheggi occorre prevedere la ricollocazione dei posti auto attualmente presenti in Colmata all'interno di una struttura interrata, preferibilmente in corrispondenza del sedime degli edifici scolastici. Si ricorda, comunque, che i contenuti del capitolo 2. Stima degli spazi dell'allegato F - Specifiche tecniche preliminari riportano una ipotesi di dimensionamento a carattere meramente indicativo.